

**COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**

**Per installazione sugli immobili di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari (antenne paraboliche) e terrestri, di apparati di connessione alla rete internet in modalità via etere e di apparecchiature per la climatizzazione degli edifici.**

*(art. 3 comma 13 legge n. 249 in data 31-07-1997)*

**Articolo 1**

Il presente Regolamento disciplina, attraverso la definizione dei criteri di posizionamento degli impianti e in ottemperanza alla legge 249/97, art. 3 comma 13, l'installazione sugli edifici degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari (antenne paraboliche) e terrestri nonché le apparecchiature per la connessione alla rete internet in modalità via etere e le apparecchiature per la climatizzazione degli edifici, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale. Le attrezzature di cui al comma 1 vengono indicate negli articoli che seguono con il termine "apparati".

Il presente regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia, ed ha validità sull'intero territorio comunale.

**Articolo 2**

Gli apparati di cui all'art. 1 devono essere posti sul tetto degli immobili o comunque in posizione il più possibile defilata dai principali punti di vista della pubblica via.

L'installazione dei predetti apparati nei centri storici e nei nuclei di antica origine, così come individuati dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti nel territorio del Comune, non può avvenire con pregiudizio del decoro degli edifici e del patrimonio storico-artistico ivi presente.

**Articolo 3**

L'installazione degli apparati di cui all'articolo 1 deve essere prevista unicamente in posizione non immediatamente prospiciente la pubblica via ovvero sulla falda "interna" del tetto o "verso i cortili". E' ammessa la loro installazione su murature emergenti della copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a renderle invisibili da strade e spazi pubblici.

**Articolo 4**

Qualora per motivate ragioni di carattere tecnico non sia possibile il posizionamento prescritto dall'art. 3 e si debbano installare gli apparati in questione su falde prospicienti spazi pubblici, essi dovranno essere collocati ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a non renderli visibili da strade e spazi pubblici. E' consentito posizionarli altrove, evitando comunque il montaggio sulle recinzioni e sulle facciate degli edifici, ovvero all'interno del terreno di pertinenza dell'immobile servito e in posizione defilata; non è consentita l'installazione sulle pareti perimetrali dell'immobile se non poste sotto il livello del parapetto cieco di logge e balconi, ed in posizione arretrata in modo da evitare la vista dalla pubblica via.

Gli apparati in questione non potranno in alcun caso essere installati su falde poste in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico - artistico.

**Articolo 5**

Diversamente da quanto previsto per gli apparati di cui all'art. 1 è stabilito che le apparecchiature per la climatizzazione degli edifici non possono essere installate sul tetto e sulle pareti perimetrali degli immobili. Esse possono essere poste in posizione non emergente rispetto il livello del parapetto cieco di logge e balconi ed in posizione arretrata in modo da evitare la vista dalla pubblica via.

In assenza di tali elementi architettonici si dovrà provvedere ad adottare opportuni accorgimenti di schermatura.

#### **Articolo 6**

Qualunque sia la collocazione, gli apparati di cui all'art. 1 dovranno avere dimensioni le più ridotte reperibili in commercio. Le parabole satellitari dovranno avere diametro massimo di cm. 150, presentare una colorazione che si mimetizzi con quella del manto della copertura (o della parete, quando su murature emergenti dalla copertura).

Apparati di corredo all'antenna (scatole di amplificazione, distribuzione o simili) dovranno di norma essere posti all'interno dell'immobile e, in ogni caso, qualora superino la dimensione massima di cm.20x20.

I cavi di collegamento non devono essere visibili all'esterno dell'edificio. Se fissati alle pareti esterne dell'edificio, devono essere mimetizzati seguendo grondaie e cornicioni o mediante colorazione in accordo con quella delle murature dell'edificio.

#### **Articolo 7**

Nel caso in cui il posizionamento sulla copertura degli immobili degli apparati di cui all'art. 1 e di diverse apparecchiature fosse tecnicamente irrealizzabile e fosse necessario posizionarle in altra parte dell'edificio, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale. La domanda dovrà contenere documentata dimostrazione tecnica dell'impossibilità di eseguire una delle collocazioni privilegiate dalle presenti disposizioni.

#### **Articolo 8**

Nel caso vengano installati apparati di cui all'art. 1 e diverse apparecchiature con modalità non conformi alle disposizioni del presente regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale, previa diffida all'adeguamento entro 60 giorni procede, in caso di inerzia, a disporre la rimozione.

#### **Articolo 9**

La normativa relativa alla centralizzazione degli impianti si applica solo agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti assoggettati ad interventi di ristrutturazione edilizia, come previsto dall'art. 3 comma 13 della L 249 del 31-07-1997.

#### **Articolo 10**

Per le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti norme:

- a) gli apparati di cui all'art. 1 e le apparecchiature per la climatizzazione degli edifici installati prima dell'approvazione del presente regolamento sulle facciate degli edifici in modo non conforme dovranno essere rimosse entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso;
- b) le installazioni esistenti che presentassero problemi di forte compromissione ambientale dovranno essere rimosse anche prima dei 6 mesi su disposizione dell'Ufficio tecnico Comunale;
- c) è obbligatorio l'adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento in occasione, sia di opere di manutenzione straordinaria degli edifici che di ristrutturazioni generali riguardanti la copertura nel suo complesso;
- d) fanno fede della data d'installazione degli apparati di cui all'art. 1 e delle apparecchiature per la climatizzazione degli edifici, la data riportata sulla fattura del tecnico che ha provveduto all'installazione o una autocertificazione da presentare a richiesta degli Uffici Comunali in caso di contestazione sull'idoneità del sito in cui è posta l'apparecchiatura.

#### **Articolo 11**

L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta, a norma di legge, una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00. La sanzione, dopo l'emissione, sarà trasmessa al competente Ufficio Tecnico Comunale, per la procedura prevista al fine dell'applicazione dell'Articolo 8."